

Esonero delle tasse erariali (a domanda)
(€. 21,17 per le classi quarte e €. 15,13 per le classi quinte)

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento della tassa erariale:

1. Esonero per motivi economici;
2. Esonero per merito;
3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
 - a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - c) Ciechi civili;
 - d) Studenti stranieri.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art.200, c.9)
I benefici previsti sono persi dagli studenti che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi.

I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art, 200, c.11)
I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146).

Esonero per merito: è concesso agli studenti che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, presumano di conseguire una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado (**giugno 2019**). Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli studenti ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).

Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente. Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto.

Nel caso di studenti lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).

La richiesta di esonero per motivi economici va presentata compilando l'apposito modulo corredato da idoneo giustificativo. (**Modello ISEE**)

Gli studenti che ritengono di trovarsi in questa condizione sono pregati di attendere la circolare con i nuovi limiti di reddito per l'anno scolastico 2019/20, in corso di emanazione da parte del Ministero.

NB. Gli studenti delle future classi quarte e quinte che ritengono di avere diritto all'esonero della tassa erariale, sono tenuti a presentare le relative domande ritirando l'apposito modulo in segreteria studenti.